

*PROGRAMMA*  
*INTERREG VI – A ITALIA SVIZZERA*  
*CCI 2021TC16RFCB033*

**PRIMO AVVISO PUBBLICO PER LA  
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ORDINARI**

Prima finestra 15/01/2024-15/04/2024

Seconda finestra 15/01/2025-15/04/2025

Terza finestra 15/01/2026-15/04/2026

**Interreg**



Cofinanziato  
dall'Unione Europea



Italia - Svizzera | Italie - Suisse | Italien - Schweiz

# SOMMARIO

---

<b>A.</b>	<b>INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE .....</b>	<b>2</b>
A.1	FINALITÀ E OBIETTIVI .....	2
A.2	SOGGETTI BENEFICIARI .....	3
A.3	DOTAZIONE FINANZIARIA.....	6
<b>B.</b>	<b>CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE .....</b>	<b>6</b>
B.1	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE .....	6
B.2	PROGETTI FINANZIABILI.....	8
B.3	SPESE AMMISSIBILI .....	9
<b>C.</b>	<b>FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO .....</b>	<b>10</b>
C.1	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	10
C.2	TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE .....	11
C.3	ISTRUTTORIA .....	12
C.4	MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE.....	14
<b>D.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>16</b>
D.1	OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI .....	16
D.2	DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI .....	16
D.3	ISPEZIONI E CONTROLLI .....	17
D.4	MONITORAGGIO DEI RISULTATI .....	17
D.5	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	17
D.6	TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	18
D.7	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI .....	18
D.8	DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.....	18
D.9	DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....	18
D.10	RIEPILOGO DEI TERMINI DELL'AVVISO – 1° FINESTRA.....	19
D.11	ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI .....	19

## A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

---

### A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Interreg VI-A Italia–Svizzera è uno dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) utilizzati dall’Unione Europea per rafforzare la cooperazione tra Paesi confinanti ed è finanziato tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo di rotazione nazionale italiano, Fondi della Confederazione Svizzera e Fondi dei tre Cantoni svizzeri partecipanti. In linea con le finalità della CTE, il Programma affronta i bisogni comuni ai due versanti della frontiera e si propone di generare un significativo cambiamento nell’area di cooperazione, tanto in termini di crescita della competitività quanto di rafforzamento della coesione economica e sociale.

L’area del Programma ricomprende:

- **per parte italiana** le Province di Lecco, Como, Varese e Sondrio (Lombardia), le Province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano Cusio-Ossola (Piemonte), la Provincia Autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Valle d’Aosta;
- **per parte svizzera** il Cantone Ticino, il Cantone dei Grigioni, il Cantone Vallese.

### Riferimenti normativi

#### **Normativa dell’Unione Europea**

- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di Aiuto compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) n. 1059/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera adottato il 5 dicembre 2022 con decisione della Commissione Europea n. C(2022)9156.

### **Normativa nazionale e regionale italiana**

- Delibera CIPESS 78/2021 – Punto 2. Criteri di cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 indicati nell’Accordo di partenariato: in cui viene determinato che, per i programmi CTE, il Fondo di rotazione contribuisce per il totale del cofinanziamento pubblico di parte nazionale;
- Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- DGR n. 7715 del 28/12/2022, di presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma;
- Decreto n. 2745 del 27/2/2023 - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027;
- Decreto n. 9738 del 29/06/2023 - Approvazione del sistema di gestione e controllo (si.ge.co) del Programma di Cooperazione Transfrontaliera (INTERREG VI-A) Italia Svizzera 2021-2027;
- Criteri di selezione delle operazioni del Programma INTERREG VI-A Italia Svizzera, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16 novembre 2023;

### **Normativa svizzera**

- Legge federale sugli aiuti e le indennità (Lsu 616.1);
- Legge sui sussidi cantonali del Canton Ticino (L-suss RL 10.2.7.1);
- Legge sui sussidi cantonali del Canton Vallese (Loi sur les subventions);
- Legge sui sussidi cantonali del Cantone dei Grigioni (LGF).

## **A.2 SOGGETTI BENEFICIARI**

Al fine di presentare le proprie proposte progettuali i candidati al finanziamento dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente paragrafo, secondo i modelli di dichiarazione allegati all’Avviso: i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della candidatura, con le eccezioni sottoindicate. Tuttavia, costituisce obbligo, pena il rigetto della domanda ovvero del finanziamento concesso, per tutti coloro che presentano domanda di finanziamento comunicare tempestivamente, tramite PEC, ogni modifica che dovesse intervenire sui requisiti originariamente posseduti fino alla data di concessione del finanziamento.

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso in qualità di Capofila e/o partner richiedenti il finanziamento:

- soggetti pubblici;
- organismi di diritto pubblico che, allorché aventi sede nel territorio della Repubblica italiana, rispondano ai requisiti previsti dall’allegato I1 articolo 1 del D.Lgs. 36/2023;
- soggetti privati.

I partecipanti devono avere capacità giuridica e possedere un’adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa per assicurare la realizzazione delle attività progettuali e la copertura delle spese.

I soggetti sopraindicati dovranno rientrare nelle categorie di beneficiari ammissibili per l'Obiettivo Specifico (O.S.) sul quale candidano il progetto, come dettagliato nell'Allegato 2.

Per rivestire il ruolo di Capofila italiano e svizzero è necessario avere la sede legale o operativa nello spazio di cooperazione.

Non è possibile per le Università e i centri di ricerca svizzeri partecipare come Capofila all'O.S. 1.1.

Per rivestire il ruolo di Partner svizzeri è necessario avere sede legale o operativa nell'area di cooperazione oppure sede in Svizzera esterna ai Cantoni partecipanti al Programma, e realizzare attività progettuali direttamente nei territori del Programma o che abbiano ricadute all'interno dello spazio di cooperazione.

Anche gli Enti pubblici lombardi o piemontesi con sede esterna all'area di Programma che abbiano competenze istituzionali sull'intero territorio regionale potranno rivestire il ruolo di Capofila italiani allorché le attività siano realizzate a beneficio dell'area di Programma. Per rivestire il ruolo di Partner italiano, è necessario avere sede legale o operativa nell'area di cooperazione oppure esterna ad essa, purché nel territorio della Repubblica italiana, e realizzare attività progettuali direttamente nei territori del Programma o che abbiano ricadute all'interno dello spazio di cooperazione.

Per i soggetti operanti in regime di Aiuto di stato il requisito della sede in territorio della Repubblica italiana/in area di cooperazione non deve essere necessariamente posseduto al momento della candidatura, ma deve essere soddisfatto entro la data del primo pagamento da parte del Programma, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 5, del GBER.

**Tutti i soggetti italiani** dovranno:

- non essere stati oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione dell'Avviso e fino alla data di concessione del finanziamento di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca disposti dall'Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia Svizzera<sup>1</sup>;
- rispettare la normativa in materia di Aiuti di stato, qualora applicabile;
- rispettare la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- rispettare le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza, nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale.

**Tutti i soggetti privati italiani** dovranno essere rappresentati legalmente e/o amministrati da soggetti che, anche al momento di concessione del contributo e di assunzione degli atti di impegno:

- non siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- siano in regola con la normativa antimafia<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Revoca disposta per i seguenti casi:

- a) violazione del principio di stabilità delle operazioni;
- b) irregolarità e negligenze nella realizzazione dell'intervento;
- c) indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo.

<sup>2</sup> Non essere in una delle ipotesi previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

- non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti<sup>3</sup>;
- non si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità<sup>4</sup>;
- non siano iscritti nei casellari informatici pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure per la concessione di finanziamenti pubblici o per l'affidamento di appalti o subappalti pubblici.

**I soggetti privati italiani** non dovranno inoltre essere soggetti all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) e lettera d), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

**Le imprese e gli altri operatori economici italiani** dovranno, anche al momento di concessione del contributo:

- configurarsi come micro o piccola o media impresa<sup>5</sup>, ad eccezione delle imprese che presentano progetti per l'O.S. 1.1 Sviluppo e rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione e introduzione di tecnologie ove è possibile la partecipazione delle grandi imprese purché nel partenariato sia inclusa una PMI con la quale attivare una forma di cooperazione;
- risultare in attività;
- non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo liquidatorio o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Le imprese beneficiarie di aiuti di Stato secondo il regime di cui al Regolamento (UE) 651/2014 dovranno:

- non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, fino al momento di concessione del finanziamento;
- non essere state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. Tale condizione deve essere mantenuta per tutto il tempo in cui il Programma procederà ad erogare l'aiuto concesso: qualora l'erogazione dell'aiuto non sarà possibile, il mancato adempimento dell'obbligo comporterà la revoca, totale o parziale, dell'aiuto concesso, come previsto dall'articolo 15, comma 2, del Decreto 115/2017.

In considerazione del fatto che il progetto deve coinvolgere **adeguati attori territoriali** fruitori dei risultati del progetto o aventi una funzione di raccordo per favorirne la diffusione e l'applicazione sul territorio, in aggiunta ai partner di progetto, è necessario indicare nella scheda progettuale le eventuali Organizzazioni Associate che collaborano al progetto nei termini sopraindicati. Le Organizzazioni Associate non beneficiano di finanziamento pubblico e pertanto per le stesse non è richiesto il possesso dei requisiti sopraindicati. La loro partecipazione al progetto è attestata da lettere di sostegno caricate in Jems.

<sup>3</sup> Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015). Tale inammissibilità non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo.

<sup>4</sup> Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione aggiudicante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

<sup>5</sup> Secondo le previsioni di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 vers. consolidata 2023.

### A.3 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente Avviso per la quota pubblica di parte italiana è pari a € 90.899.388,52 e quella di parte svizzera è pari a 37.700.000,00, di cui CHF 18.850.000,00 di contributo pubblico.

Le risorse sono allocate per il 60% per la **prima finestra** di presentazione delle domande con una dotazione di quota pubblica di parte italiana pari a € 54.539.633,12 e quella di parte svizzera pari a CHF 11.310.000,00.

Il restante 40% delle risorse dell'Avviso è ripartito in egual misura sulla seconda e terza finestra.

La seguente tabella riporta lo stanziamento disponibile per ciascun O.S. e per ciascuna finestra di presentazione delle candidature.

O.S.	Risorse per Beneficiari ITALIANI (quota pubblica)				Risorse per Beneficiari SVIZZERI (quota pubblica cantonale + federale)			
	Totale	I finestra	II finestra	III finestra	Totale	I finestra	II finestra	III finestra
	€	€	€	€	CHF	CHF	CHF	CHF
1.1	16.353.895,47	9.812.337,29	3.270.779,09	3.270.779,09	4.400.000,00	2.640.000,00	880.000,00	880.000,00
2.4	14.429.908,75	8.657.945,25	2.885.981,75	2.885.981,75	1.018.000,00	610.800,00	203.600,00	203.600,00
2.7	10.743.926,25	6.446.355,75	2.148.785,25	2.148.785,25	450.000,00	270.000,00	90.000,00	90.000,00
3.2	12.505.920,14	7.503.552,08	2.501.184,03	2.501.184,03	3.630.000,00	2.178.000,00	726.000,00	726.000,00
4.5	8.619.938,75	5.171.963,25	1.723.987,75	1.723.987,75	2.816.000,00	1.689.600,00	563.200,00	563.200,00
4.6	23.049.847,50	13.829.908,50	4.609.969,50	4.609.969,50	3.500.000,00	2.100.000,00	700.000,00	700.000,00
ISO 1B	5.195.951,67	3.117.571,00	1.039.190,33	1.039.190,33	3.036.000,00	1.821.600,00	607.200,00	607.200,00
<b>TOTALE</b>	<b>90.899.388,52</b>	<b>54.539.633,12</b>	<b>18.179.877,70</b>	<b>18.179.877,70</b>	<b>18.850.000,00</b>	<b>11.310.000,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>3.770.000,00</b>

Nel caso in cui le risorse messe a bando su una singola finestra non siano interamente utilizzate, le stesse confluiranno nella dotazione finanziaria a disposizione per la finestra successiva. Allo stesso modo, le economie derivanti dalla chiusura dei progetti finanziati verranno ridestinate alla finestra successiva.

A fronte della presenza in graduatoria di progetti approvati, ma non finanziati per esaurimento delle risorse a disposizione sulla singola finestra di presentazione delle domande, il Comitato di Sorveglianza del Programma (CdS) ha facoltà di decidere una rimodulazione della dotazione finanziaria a disposizione (incrementando le risorse immediatamente disponibili per finanziare i progetti approvati e decrementando la riserva prevista per finestre successive) ed una riprogrammazione delle risorse fra obiettivi (O.S.). Ogni finestra consente la presentazione di proposte su tutti gli O.S., fatte salve diverse decisioni da parte del Comitato di Sorveglianza, che saranno recepite e rese note ai beneficiari tramite decreti dell'Autorità di Gestione che determineranno l'aggiornamento della dotazione finanziaria per l'apertura della seconda e terza finestra di presentazione delle domande.

## B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

### B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

#### Fonte di finanziamento

Il Programma Interreg VI-A 2021-2027 finanzia l'Avviso come segue:

- **per i beneficiari italiani:** il finanziamento complessivo è pari a € 90.899.388,52 di cui € 72.719.509,27 di quota FESR e € 18.179.879,25 di quota nazionale;

- per i beneficiari svizzeri: il finanziamento complessivo è pari a CHF 37.700.000,00, di cui CHF 18.850.000,00 di quota cantonale e federale e CHF 18.850.000,00 di autofinanziamento da parte dei beneficiari selezionati.

### **Entità del contributo**

Il finanziamento pubblico per i **beneficiari svizzeri** non potrà superare il **50% del costo totale ammissibile** del progetto.

Il finanziamento pubblico per i **beneficiari italiani** ha forma di una **sovvenzione a fondo perduto** e può essere concesso per l'intera quota del budget approvato (**100%**), fatta salva l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato di cui al paragrafo successivo.

I progetti possono beneficiare di un **contributo pubblico totale massimo** per parte italiana come indicato nell'Allegato 2 per ciascun O.S. Tali limiti, previsti per i progetti candidati a valere sulla prima finestra di finanziamento, potranno essere ridotti con atto dell'Autorità di Gestione per le finestre di finanziamento successive.

Tale massimale è incrementato nel limite dei costi che i partner piemontesi e valdostani dovranno sostenere per lo svolgimento delle verifiche di gestione da parte di controllori esterni.

I **partner italiani esterni all'area di Programma** potranno ricevere un finanziamento complessivo pari massimo al 20% del contributo pubblico totale italiano assegnato al progetto, fatta eccezione per gli enti pubblici lombardi o piemontesi con sede esterna all'area di Programma e competenze istituzionali su tutto il territorio regionale, cui non si applica tale limite. A tale soglia del 20% concorrono anche i contributi che il Capofila/partner con sede in area prevede/prevedono di utilizzare al di fuori dei territori italiani di Programma, ad eccezione delle spese di promozione del progetto e di formazione.

### **Regimi di aiuto applicabili per i beneficiari italiani nell'ambito del presente Avviso**

In sede di presentazione della proposta progettuale ciascun beneficiario dovrà effettuare un'**autovalutazione** circa la possibilità che il finanziamento richiesto si configuri come aiuto di Stato. Quest'ultima sarà oggetto di analisi di coerenza in sede di esame delle candidature e potrà essere modificata da parte del Segretariato Congiunto con relativa variazione del contributo pubblico concedibile. Per i beneficiari che il Programma individuerà al termine dell'istruttoria come beneficiari in aiuto di Stato i relativi contributi pubblici potranno essere concessi **esclusivamente** nel rispetto delle condizioni previste dai seguenti regimi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- art. 20 - Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea: **80% dei costi ammissibili** così come previsto dall'art. 13 par. 1 del reg. UE 1059/2021; in tal caso la restante quota (pari al 20% del budget di progetto) dovrà essere garantita con fondi propri del beneficiario;
- art. 20.bis - Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: **contributo pubblico non superiore a 22.000 € per beneficiario**.

Ai candidati è altresì richiesto di valutare se le azioni previste per l'attuazione delle proposte progettuali comportino la concessione di aiuti di Stato a destinatari finali terzi (c.d. "**aiuti indiretti**"). I beneficiari saranno tenuti ad inquadrare eventuali contributi in favore di destinatari finali che svolgano attività economica di rilievo internazionale nell'ambito dei due regimi sopraindicati, a valere sulle misure d'aiuto registrate dall'Autorità di Gestione nel Registro Nazionale Aiuti<sup>6</sup> e indicate agli stessi con la comunicazione di finanziamento<sup>7</sup>. In qualità di autorità concedenti aiuti di Stato indiretti, i beneficiari saranno tenuti ai seguenti adempimenti:

<sup>6</sup> Codice CAR.

<sup>7</sup> Nel caso di utilizzo del regime di cui all'articolo 20-bis, il massimale di contributo si riferisce a ciascun destinatario finale, conformemente alle disposizioni del Regolamento GBER.

- acquisizione delle necessarie dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dei destinatari finali, di non essere in difficoltà (ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del GBER);
- registrazione degli aiuti individuali concessi, ai sensi dell'articolo 9 del DM 115/2017;
- verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti, come previsto dall'articolo 13 del DM 115/2017;
- acquisizione delle visure Deggendorf, come previsto dall'articolo 15 del DM 115/2017, al fine di verificare che i destinatari finali non siano stati destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero;
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

### ***Divieto di doppio finanziamento e regole di cumulo***

È possibile cumulare diverse forme di incentivo pubblico, a condizione che non si superi il 100% del costo (divieto di doppio finanziamento). È necessario comunicare all'Autorità di Gestione i finanziamenti ricevuti che interessano le medesime attività svolte nel progetto finanziato dal Programma.

Con riguardo agli aiuti di Stato per i beneficiari italiani, mediante il cumulo di finanziamenti non è consentito superare le intensità di aiuto previste per l'intervento dalle regole eurounitarie.

## **B.2 PROGETTI FINANZIABILI**

### ***Ambito territoriale dell'intervento***

Le attività dovranno essere realizzate nei **territori del Programma** ed avere ricadute, in termini di realizzazioni, negli stessi territori, tenuto conto delle eccezioni indicate al paragrafo B.1.

### ***Caratteristiche dei progetti e durata***

Verranno finanziati **progetti** presentati da un partenariato composto da almeno un beneficiario italiano ed uno svizzero.

La **durata massima** è differenziata per ciascun O.S. così come indicato nell'Allegato 2.

Tali limiti, previsti per i progetti candidati a valere sulla prima finestra di finanziamento, potranno essere ridotti con atto dell'Autorità di Gestione per le finestre di finanziamento successive.

La durata del progetto decorre dalla data indicata dall'Autorità di Gestione con la comunicazione di finanziamento del progetto e richiesta di accettazione del contributo. È richiesto al partenariato di organizzare entro tre mesi da tale data una riunione di avvio che coinvolga tutti i partner, cui invitare l'Autorità di Gestione, il Segretariato Congiunto e le Amministrazioni partner territorialmente competenti in qualità di osservatori: l'Autorità di Gestione si riserva di proporre al Comitato Direttivo la revoca del finanziamento per i progetti che non dimostrino l'avvio dell'attuazione del progetto entro il termine di tre mesi dalla data di avvio del progetto. Tale termine può essere motivatamente sospeso, ovvero interrotto nei casi e nelle modalità consentite dall'ordinamento vigente.

### ***Tipologia di progetti che possono accedere al finanziamento***

I progetti finanziati devono contribuire, con le proprie realizzazioni, al raggiungimento degli obiettivi specifici (O.S.) del Programma, misurati attraverso indicatori di output e di risultato.

Il Programma favorisce il finanziamento di interventi che mirino ad ottenere **risultati concreti** che possano includere **azioni pilota** o **interventi dimostrativi** per testare la fattibilità di **soluzioni congiunte da adottare sui due versanti della frontiera**. Per consolidare il patrimonio di esperienze pregresse delle passate programmazioni, fare massa critica a livello locale e generare degli effetti duraturi, il Programma potrà sostenere **attività di capitalizzazione** negli ambiti di investimento degli O.S. anche creando "cluster di progetti" che abbiano trattato o intendano affrontare tematiche comuni.

Nel documento *Quadro di riferimento per Obiettivo Specifico (Allegato 2)* sono indicate le priorità di azione per i progetti con ricadute nelle aree funzionali Regione Insubrica, Terra Raetica, Grigioni-Lombardia, valutate nell'ambito del criterio D.5 (si veda metodologia di valutazione).

I progetti dovranno essere conformi al principio DNSH (do no significant harm) e, nel caso in cui comprendano interventi infrastrutturali, garantire l'immunizzazione rispetto agli effetti del clima.

Le attività progettuali e gli interventi infrastrutturali dei beneficiari italiani dovranno conformarsi alle indicazioni inserite nel documento "Guida alle ammissibilità ambientali e alla sostenibilità dei progetti".

In Svizzera la cooperazione transfrontaliera è considerata parte dell'attuazione dell'ordinamento federale sulla politica regionale. Ne consegue che i progetti di cooperazione transfrontaliera devono seguire le seguenti indicazioni:

- creazione di valore aggiunto regionale: il progetto genera direttamente valore aggiunto a livello regionale o crea le condizioni quadro per svilupparlo. Evidenzia il potenziale in termini di mercato e contribuisce alla creazione o alla conservazione di posti di lavoro;
- innovazione: il progetto permette di rafforzare la capacità di innovazione di una regione o di creare prodotti o servizi per rispondere a bisogni non ancora soddisfatti;
- sostenibilità: il progetto rispetta le esigenze in materia di sviluppo sostenibile;
- incidenza sul territorio: gli effetti del progetto riguardano essenzialmente l'ambito territoriale oggetto della NPR (perimetro), ossia le aree rurali, le regioni di montagna e le zone frontaliere. Il suo impatto non si ferma tuttavia ai confini regionali o cantonali, ma è orientato agli spazi funzionali regionali;
- orientamento all'esportazione ed economia locale: il progetto contribuisce allo sviluppo di prodotti e servizi che sono esportati dalla regione o che permettono di rafforzare le capacità di esportazione regionali. Può inoltre generare valore anche all'interno della regione;
- conformità alle regole sulla concorrenza: il progetto è di responsabilità di un organo interaziendale e riguarda l'ambito preconcorsuale;
- finanziamento della fase iniziale: il finanziamento è limitato alle fasi di sviluppo e di avvio. La sua durata dipende dal progetto, ma non dovrebbe comunque superare i quattro anni;
- concordanza con la strategia cantonale: il progetto è in linea con i contenuti e le priorità di promozione definiti dal Cantone competente e favorisce uno sviluppo territoriale coerente;
- delimitazione rispetto ad altre politiche e altri strumenti di promozione: il progetto non riguarda l'ambito principale di un altro strumento di promozione e non è in contrasto con strategie di altre politiche settoriali.

### B.3 SPESE AMMISSIBILI E DECORRENZA

In conformità con quanto indicato dal reg (UE) 1059/2021, sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari per i progetti finanziati nelle seguenti categorie di spesa, per il cui dettaglio si rimanda al documento *Linee guida di ammissibilità della spesa*. Il termine ultimo e inderogabile per quietanzare la spesa è il 31/12/2029, come definito dal Regolamento UE 2021/1060.

Per i beneficiari italiani:

- costi del personale;
- spese d'ufficio e amministrative;
- spese di viaggio e soggiorno;
- spese per consulenze e servizi esterni;
- spese per attrezzature;
- spese per infrastrutture e lavori.

Le spese sostenute da parte dei beneficiari italiani sono ammissibili a decorrere dal deposito della candidatura, ad eccezione degli eventuali costi di preparazione, ammessi se sostenuti nei sei mesi antecedenti la candidatura. Sono ammesse tutte le spese quietanzate entro tre mesi dalla data di termine del progetto.

#### Per i beneficiari svizzeri:

- costi del personale;
- spese d'ufficio e amministrative;
- spese di viaggio e soggiorno;
- spese per consulenze e servizi esterni;
- spese per attrezzature.

Le spese sostenute da parte dei beneficiari svizzeri sono ammissibili a decorrere dalla data di approvazione del progetto da parte degli organismi del Programma, ad eccezione degli eventuali costi di preparazione, ammessi se sostenuti nei sei mesi antecedenti la candidatura.

## C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

### C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere trasmesse all'Autorità di Gestione del Programma utilizzando **esclusivamente** la procedura di invio telematico disponibile sulla piattaforma on-line JEMS (all'indirizzo <https://jems.interreg-italia-svizzera.eu>) articolata nei seguenti passaggi:

- compilazione nei campi del formulario di JEMS della **candidatura**, comprensiva del budget per i partner italiani e del cronoprogramma delle attività per tutti i partner;
- compilazione e caricamento dei seguenti **allegati obbligatori debitamente sottoscritti** da parte di tutti i dichiaranti:
  - ✓ budget del capofila e dei partner svizzeri e modello di efficacia (Allegato 3);
  - ✓ domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno del Capofila svizzero e di ciascuno dei partner svizzeri (Allegato 4) sottoscritta, completa delle necessarie dichiarazioni, come da schema allegato;
  - ✓ domanda di partecipazione, dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno del Capofila italiano e di ciascuno dei partner italiani e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 5) sottoscritta esclusivamente in uno dei formati elettronici (CADES o PADES) ammessi, completa delle necessarie dichiarazioni, come da schema allegato;
  - ✓ eventuali deleghe alla sottoscrizione, rilasciate da parte dei rappresentanti legali delle organizzazioni candidate;
  - ✓ copia dei documenti di identità dei firmatari di tutti gli allegati di cui ai punti precedenti, laddove la firma apposta sia autografa (firma autografa consentita solo per i beneficiari svizzeri).

Per i partner svizzeri fanno fede, ai fini della richiesta di cofinanziamento pubblico, i dati inseriti in franchi svizzeri nell'Allegato 3, **da caricare a sistema sia come documento scansionato, sottoscritto con firma autografa da ciascuno dei partner, sia nel formato editabile "xls" o "xlsx" (da parte del capofila).**

Tutta la suddetta documentazione riguarda esclusivamente i partner del progetto e non anche le Organizzazioni Associate, per le quali è richiesto esclusivamente ed obbligatoriamente il caricamento di una lettera di sostegno sottoscritta da parte di queste ultime, che ne illustri le modalità di partecipazione al progetto.

#### Le domande potranno essere presentate:

- per la prima finestra dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2024 alle ore 12.00 del 15 aprile 2024
- per la seconda finestra dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2025 alle ore 12.00 del 15 aprile 2025
- per la terza finestra dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2026 alle ore 12.00 del 15 aprile 2026

Per i beneficiari del Cantone Vallese è richiesto che prima della presentazione della proposta progettuale siano informati i rispettivi referenti territoriali al fine di organizzare un momento di confronto sul progetto che si intende candidare, da indicare nella dichiarazione del capofila, allorché vallesano, o di almeno uno dei partner vallesani del progetto.

### **Disposizioni specifiche per i beneficiari italiani**

#### **Firma elettronica**

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando per i beneficiari italiani dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, in uno dei due formati di tipo "CAAdES" o di tipo "PAdES", in quanto equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

#### **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase concessione del contributo, anche solo su uno dei beneficiari della compagine partenariale, non sarà possibile adottare l'atto di impegno del finanziamento concesso al progetto fino all'avvenuta regolarizzazione. Nel caso di protratta irregolarità, tale da impedire l'assunzione degli impegni, l'Autorità di Gestione si riserva di proporre al Comitato Direttivo, sentito il capofila del progetto, la revoca del finanziamento per il partner che versa in stato irregolare. In caso di accertata irregolarità nella fase di erogazione del contributo, verrà trattenuto al beneficiario interessato l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

#### **Antimafia**

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011.

In tale ambito, non sarà possibile concedere il contributo pubblico laddove emergessero delle irregolarità in capo al beneficiario. L'Autorità di Gestione si riserva di proporre al Comitato Direttivo, sentito il capofila del progetto, la revoca del finanziamento per il partner che versa in stato irregolare.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni di cui all'Allegato 9.

## **C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

La selezione delle operazioni viene effettuata secondo la *Metodologia di selezione* approvata dal Programma (<https://www.interreg-italiasvizzera.eu/wps/portal/site/interreg-italia-svizzera/documenti-e-atti-amministrativi>). I progetti sono sottoposti a:

- a) una verifica di ammissibilità formale, effettuata sulla base di criteri amministrativi e di ammissibilità;
- b) una valutazione qualitativa dei contenuti delle proposte progettuali, sulla base di criteri di rilevanza, strategici e operativi.

## C.3 ISTRUTTORIA

### *Modalità e tempi del processo*

La verifica di ammissibilità formale è effettuata da parte del Segretariato Congiunto (SC) su tutti i progetti presentati e registrata sul sistema JEMS.

In esito alla verifica, non accedono alla valutazione di merito i progetti che presentino le seguenti carenze o difformità:

- ✓ trasmissione della domanda oltre i termini o con modalità diverse dall'invio telematico in JEMS;
- ✓ mancata compilazione delle sezioni obbligatorie della scheda progettuale;
- ✓ compilazione della domanda in lingua diversa dall'italiano;
- ✓ contraddittorietà delle informazioni fornite, escluse quelle di progetto;
- ✓ mancanza di almeno un soggetto italiano e uno svizzero nella compagine partenariale;
- ✓ mancanza dei requisiti soggettivi di partecipazione anche solo di uno dei due Capofila di cui al paragrafo A.2 e all'Allegato 2 dell'Avviso;
- ✓ mancata presentazione da parte anche solo di uno dei due Capofila delle dichiarazioni previste al paragrafo C.1;
- ✓ dichiarazioni dei Capofila firmate da soggetti sprovvisti di potere di firma o di delega valida (accompagnata da una copia del documento d'identità in corso di validità in caso di sottoscrizione autografa);
- ✓ evidenza accertata sull'esistenza di doppio finanziamento delle attività progettuali in capo ai Capofila;
- ✓ mancanza dell'impegno al cofinanziamento laddove necessario;
- ✓ durata del progetto oltre i limiti stabiliti o con termine oltre il 31/12/2029;
- ✓ budget che supera i limiti e le condizioni stabilite.

Invece, sono esclusi dal progetto i partner la cui partecipazione sia viziata dalle seguenti carenze o difformità:

- ✓ mancanza dei requisiti di ammissione dei partner di cui al paragrafo A.2 e all'Allegato 2 dell'Avviso (la verifica sulla dimensione d'impresa viene effettuata sulla totalità delle domande);
- ✓ mancata presentazione delle dichiarazioni previste al paragrafo C.1;
- ✓ dichiarazioni dei partner firmate da soggetti sprovvisti di potere di firma o di delega valida (accompagnata da una copia del documento d'identità in corso di validità in caso di sottoscrizione autografa);
- ✓ evidenza accertata sull'esistenza di doppio finanziamento delle attività progettuali in capo al partner;
- ✓ mancanza dell'impegno al cofinanziamento laddove necessario.

L'esito delle verifiche è formalizzato dal Comitato Direttivo (CD); l'Autorità di Gestione prende atto, con proprio decreto, delle decisioni del CD ed informa i Capofila di progetto delle **proposte non ammesse e dei partner esclusi**, comunicando la relativa motivazione.

I progetti che superano la verifica di ammissibilità formale accedono alla **valutazione qualitativa** da parte del Segretariato Congiunto (project officer italiani e svizzeri) e dei settori tecnici delle amministrazioni partner competenti per territorio (e relative Autorità Ambientali), suddivisa a sua volta in due fasi: valutazione di rilevanza e valutazione strategico-operativa. La competenza territoriale è definita in relazione alle aree geografiche interessate dal progetto valutato.

Sulla base dell'istruttoria, condotta secondo la *Metodologia di selezione*, che si conclude di norma entro 6 mesi dalla data di chiusura della finestra di presentazione delle proposte, il SC elabora per il CD l'elenco dei:

- progetti non proposti per il finanziamento – ossia progetti che concludono l'iter di valutazione senza aver raggiunto i punteggi soglia previsti;
- progetti proposti per il finanziamento – ossia progetti che concludono positivamente l'iter di valutazione;
- progetti proposti per il finanziamento con condizioni – ossia progetti che concludono positivamente l'iter di valutazione ma per i quali sono rilevati elementi che possono influire sulla determinazione del contributo pubblico o comportare prescrizioni/modifiche progettuali.

I progetti proposti per il finanziamento (con o senza condizioni) sono inseriti all'interno di proposte di graduatorie di finanziamento, determinate per ciascun O.S. sulla base dei punteggi espressi dai valutatori, secondo i meccanismi di media e ponderazione specificati nella *Metodologia di selezione*.

Il CD approva le graduatorie di finanziamento (distinguendo tra progetti immediatamente finanziabili e progetti non finanziabili per carenza di risorse) e l'elenco dei progetti non finanziati. Le decisioni del CD sono formalizzate con un decreto di presa d'atto da parte dell'Autorità di Gestione. Per i soli progetti immediatamente finanziabili, sono effettuate le verifiche previste in materia di aiuti di Stato per i beneficiari italiani e, ad esito positivo, sono concessi gli aiuti, il cui numero di registrazione nel Registro Nazionale Aiuti è riportato nel suddetto decreto.

Le graduatorie hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno di approvazione delle stesse oppure, laddove successiva, fino alla data di completo impegno delle risorse a disposizione per ciascuno O.S. per la finestra di presentazione delle domande. Il CdS ha tuttavia facoltà di stabilire che le graduatorie restino valide fino al 31/12/2029, statuendo che i progetti in graduatoria per i quali non risulta la possibilità di finanziamento concorrano con i progetti presentati nelle finestre successive e possano essere finanziati allorché la loro durata sia (o sia resa) compatibile con le scadenze di ammissibilità della spesa dei progetti. In tale evenienza, è però fatta salva la possibilità, per i partenariati dei progetti in graduatoria non finanziati per mancanza di risorse, di presentare un nuovo progetto sulle finestre successive, al fine di migliorare la proposta progettuale tenendo conto dei giudizi ricevuti in fase di valutazione, rinunciando alla precedente candidatura.

### **Integrazione documentale**

L'Autorità di Gestione, in applicazione del principio del **soccorso istruttorio** e in analogia a quanto disciplinato dall'art. 101 del Dlgs. 36/2023, si riserva di chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti riguardo ai seguenti elementi, valutati in fase di verifica di ammissibilità formale:

- sulla compilazione di tutte le sezioni obbligatorie della scheda progettuale;
- allegati obbligatori, incluse le necessarie dichiarazioni e deleghe ai poteri di firma, purché sottoscritti non oltre la data di presentazione della domanda di partecipazione;
- la traduzione in lingua italiana degli allegati;
- sulla contraddittorietà delle informazioni fornite, escluse quelle di progetto;
- sulla durata e il budget del progetto;
- sulle possibili evidenze di violazione del divieto di doppio finanziamento;
- sul rispetto dei limiti di budget;
- sull'impegno al cofinanziamento.

Decorso il termine perentorio assegnato, la verifica verrà completata sulla base della sola documentazione presentata e si procederà alle esclusioni per le carenze che non risultano integrate.

### **Comunicazione degli esiti dell'istruttoria e finanziamento dei progetti**

L'Autorità di Gestione informa con lettera i due Capofila di progetto della decisione del CD fornendo, in caso di approvazione con prescrizioni, le indicazioni per le modifiche da attuare e le relative motivazioni, in caso di non ammissione alla fase di valutazione di qualità o di mancato finanziamento per insufficienza di punteggio o per carenza di risorse. L'Autorità di Gestione in quest'ultimo caso indica altresì i termini per la presentazione di eventuali reclami/ricorsi avverso alla decisione maturata.

Per le proposte progettuali ammesse a contributo, l'Autorità di Gestione indicherà **la data di avvio delle attività progettuali** e fornirà, contestualmente a tale comunicazione, le indicazioni e i termini per la trasmissione di:

- ✓ accettazione del contributo concesso;
- ✓ eventuali rimodulazioni del budget e modifiche di progetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazione degli indicatori o dei target, inquadramento aiuto di Stato, adeguamento a principio DNSH, ecc.);
- ✓ eventuali prescrizioni da rispettare in fase di attuazione del progetto;

- ✓ convenzione tra il Capofila italiano, Capofila svizzero e i partner di progetto firmata da tutti i soggetti, secondo lo schema di cui all'Allegato 6;
- ✓ eventuali dichiarazioni aggiornate.

Tramite l'accettazione del contributo il Capofila italiano impegna contrattualmente la compagine partenariale al rispetto degli obblighi sottoscritti da parte di ciascun soggetto mediante la domanda di partecipazione per la presentazione della candidatura progettuale (Allegati 4 e 5). Dall'altro lato, attraverso il proprio atto, l'Autorità di Gestione intende concedere il finanziamento al progetto e obbligarsi a rispettare le condizioni del sostegno relative all'operazione finanziata, così come previsto dall'art. 22, paragrafo 6 del Regolamento UE 1059/2021.

Per la concessione del contributo svizzero sarà emessa una decisione di Aiuto da parte dell'autorità competente.

L'Autorità di Gestione **assume gli impegni finanziari** a favore della sola compagine italiana del partenariato.

Prima dell'adozione dell'atto di concessione degli aiuti di Stato, l'Autorità di Gestione verifica il mantenimento della dimensione d'impresa e l'assenza di stato di difficoltà per i beneficiari in regime d'aiuto. A seguito dell'accettazione del contributo e prima di procedere all'impegno di spesa in bilancio, l'Autorità di Gestione provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni sulla regolarità contributiva e sulla normativa antimafia, nonché, su un campione pari al 5% delle domande finanziate, estratte sulla base di un'apposita strategia di campionamento, le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei rappresentanti dei candidati privati italiani. Laddove le verifiche sui requisiti dichiarati si dovessero prolungare per un termine superiore a 30 giorni solari dalla data di avvio dell'ultima verifica, l'Autorità di Gestione potrà procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sotto condizione risolutiva, riservandosi di completare le verifiche, al più tardi, entro la data utile della prima liquidazione del contributo. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le verifiche sui requisiti auto-dichiarati può avvenire su un campione pari al 5% delle domande finanziate, annualmente estratto sulla base di un'apposita strategia di campionamento. Le verifiche a campione saranno effettuate sulle ulteriori dichiarazioni rese in fase di domanda o con successive integrazioni, rilevanti ai fini della partecipazione. Al fine di consentire le verifiche laddove le informazioni non siano presenti in pubblici registri, l'Autorità di Gestione potrà richiedere tramite PEC eventuale documentazione integrativa, che dovrà essere fornita dall'interessato entro i termini definiti dall'AdG. In caso di inerzia o di mancata consegna della documentazione richiesta, l'AdG si riserva di proporre al Comitato Direttivo la decadenza del progetto o del beneficiario interessato, dai benefici del Programma.

#### C.4 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

##### BENEFICIARI ITALIANI

Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera b) Regolamento (UE) n. 1060/2021, i pagamenti del contributo pubblico di parte italiana sono effettuati al Capofila dall'Organismo con Funzione Contabile, di norma entro 80 giorni dalla richiesta. Entro 30 giorni dalla ricezione del pagamento, il Capofila è a sua volta tenuto a trasferire ai singoli partner le quote di pagamento loro spettanti.

Successivamente al decreto di finanziamento del progetto e relativo impegno contabile è possibile presentare una **domanda di anticipo**, da parte dei partner interessati. **È fatto obbligo per tutti i beneficiari operanti in regime di Aiuto di Stato di richiedere l'anticipo entro 60 giorni dalla data di avvio del progetto.** Diversamente, il beneficiario decade dal beneficio del finanziamento pubblico e l'Autorità di Gestione si riserva di proporre al Comitato Direttivo, sentito il capofila del progetto, la revoca del finanziamento per il partner inadempiente.

L'anticipazione erogabile è:

- **fino al 30%** del finanziamento assegnato ai partner che non operano in regime di Aiuto;
- **fino al 40%** del finanziamento concesso ai sensi del regime di Aiuto applicabile.

**Per tutti i beneficiari privati, nonché per eventuali beneficiari pubblici in aiuto di Stato**, l'anticipazione potrà essere erogata a fronte di regolare **polizza fideiussoria** di pari importo, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del Dlgs. 36/2023 **secondo lo schema fornito dall'Autorità di Gestione, di cui alla DGR n. 1770/2011.**

Per le **tranche successive**, si prevedono pagamenti a rimborso delle spese sostenute da ciascun beneficiario (controllate secondo le modalità descritte negli appositi Manuali del Programma), fino all'**80%** complessivo (comprensivo dell'anticipo) del contributo a ciascuno di essi assegnato.

A **saldo**, ciascun beneficiario potrà ricevere il contributo residuo spettante, calcolato come differenza tra il contributo concesso e i contributi già ricevuti. Il contributo concesso sarà rideterminato in funzione delle spese validate nell'ambito delle verifiche di gestione e di eventuali rettifiche finanziarie in seguito ad irregolarità rilevate da parte dei controllori, dell'Autorità di Audit e di altri organismi deputati a svolgere controlli.

Ogni liquidazione avverrà solo ad esito positivo dei controlli in materia di DURC, visure Deggendorf per i beneficiari in aiuto di Stato, validità della polizza fideiussoria, effettivo trasferimento delle precedenti quote dovute ai partner e rispetto della normativa antimafia, qualora applicabile.

#### BENEFICIARI SVIZZERI

Ai beneficiari svizzeri non vengono erogati anticipi e si precisa che il versamento del sussidio cantonale e federale è erogato in franchi svizzeri. Il finanziamento sarà erogato su rendicontazione delle spese sostenute. Potranno essere richiesti acconti quando l'avanzamento finanziario del progetto raggiungerà almeno il 20% dei costi totali di parte svizzera a preventivo e si precisa che non vengono erogati in fase di acconto contributi inferiori a CHF 10'000.

A conclusione del progetto verrà infine erogato il saldo, calcolato tenendo conto del contributo concesso, delle spese rendicontate e del contributo già erogato.

#### **Adempimenti post concessione**

Nel corso dell'attuazione, il Capofila deve fornire periodicamente al Segretariato Congiunto le informazioni riguardanti l'attuazione fisica, l'avanzamento degli indicatori di output e l'avanzamento finanziario dell'operazione, secondo modalità e tempistiche che verranno indicate dall'Autorità di Gestione.

L'Autorità di Gestione si riserva di proporre al Comitato Direttivo di rideterminare il finanziamento pubblico concesso ai progetti che presentino significativi e gravi ritardi rispetto agli avanzamenti programmati, tali da porre a rischio il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti.

La presentazione di eventuali variazioni al progetto approvato sarà disciplinata dalla manualistica del Programma.

#### **Caratteristiche della fase di rendicontazione**

I **beneficiari italiani** dovranno rendicontare le spese a costi reali, in applicazione di tassi forfettari o utilizzando somme forfettarie, secondo la modalità scelta tra quelle indicate nel documento *Linee guida di ammissibilità della spesa*.

La modalità di rendicontazione scelta in fase di candidatura non può essere modificata durante l'attuazione del progetto.

Per i **beneficiari svizzeri** le spese riguardanti le azioni progettuali sono ammissibili alle condizioni previste dal presente Avviso e dalle *Linee guida di ammissibilità della spesa*.

## D. DISPOSIZIONI FINALI

---

### D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Gli obblighi contrattuali correlati al finanziamento pubblico, in capo ai Capofila ai partner, sono precisati nella Domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno di cui agli Allegati 4 e 5 e sono riportati succintamente nella Convenzione tra il Capofila italiano, il Capofila svizzero e i partner di progetto, di cui all'Allegato 6. Così come precisato al paragrafo C.3, gli obblighi così rappresentati costituiscono le condizioni contrattuali del sostegno relative all'operazione finanziata e si intendono contrattualmente vincolanti per tutti i partner nel momento dell'accettazione del contributo espresso dal Capofila italiano a nome di tutto il partenariato.

Il Capofila svizzero è referente unico nei confronti del Capofila italiano di progetto, dei responsabili cantonali Interreg e della Coordinazione regionale Interreg.

### D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

#### *Rettifiche conseguenti ad eventuali irregolarità*

Ai sensi del reg. UE 1060/2021, l'Autorità di Gestione ha il compito di accertare le irregolarità, informarne la Commissione europea secondo le modalità definite dal Programma e attuare tutte le necessarie misure correttive, ivi inclusa l'adozione di una decisione di recupero. Ai sensi dell'art. 103 dello stesso Regolamento tali misure consistono in una rettifica, ossia nella soppressione totale o parziale del contributo concesso, a seconda della natura e della gravità dell'irregolarità e del relativo impatto finanziario per il Programma.

Con la presentazione della proposta progettuale, il Capofila si impegna, in caso di finanziamento da parte del Programma, al conseguimento di obiettivi e risultati dichiarati nella domanda di candidatura entro la data di conclusione. Qualora tali condizioni non siano rispettate, in relazione alla rilevanza delle carenze, l'Autorità di Gestione si riserva di proporre al CD di procedere al recupero parziale o totale dei contributi già versati e/o alla revoca delle quote spettanti non ancora liquidate, in relazione alla gravità delle inadempienze.

Le seguenti fattispecie costituiscono motivo di revoca, totale o parziale, del contributo concesso in relazione alla loro effettiva gravità:

- ✓ false dichiarazioni rese all'Autorità di Gestione;
- ✓ violazione degli obblighi di cui al paragrafo D.1;
- ✓ mancato rispetto delle disposizioni relative alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Reg. UE 1060/2021;
- ✓ concessione di un aiuto di Stato illegittimo;
- ✓ reiterata mancata presentazione della documentazione richiesta da parte dell'Autorità di Gestione, dell'Organismo con Funzione Contabile e dagli altri organi competenti (Corte dei Conti, servizi ispettivi della Commissione Europea, OLAF, ecc.) entro i termini stabiliti, salvo ritardi debitamente giustificati.

#### *Revoca parziale o totale non derivante da irregolarità*

Oltre alle rettifiche conseguenti ad irregolarità sopra indicate è possibile che l'Autorità di Gestione disponga la revoca parziale o totale del contributo a seguito di:

- ✓ recesso di un Capofila (revoca totale);
- ✓ ritiro di uno o più partner (revoca parziale, ovvero totale nel caso in cui il ritiro precluda il conseguimento degli obiettivi progettuali previsti o faccia venire meno il possesso dei requisiti di partecipazione).

### D.3 ISPEZIONI E CONTROLLI

Le rendicontazioni delle spese sostenute saranno oggetto di controllo amministrativo/documentale secondo le modalità previste dalla manualistica del Programma.

I controlli amministrativi per parte svizzera sono definiti nelle decisioni di attribuzione dei contributi.

Per ciò che attiene i controlli sui beneficiari italiani, in ottemperanza all'art. 46, par. 3 e ss., Reg. UE 1059/2021, l'Autorità di Gestione predispone che le verifiche di gestione, di cui all'art. 74, par. 1, lett. a) del Reg. UE 1060/2021, siano svolte:

- ✓ per i **beneficiari** che effettuano attività nelle aree di Programma site **in Regione Lombardia e nella Provincia autonoma di Bolzano** da controllori appartenenti alle rispettive Amministrazioni italiane partecipanti al Programma;
- ✓ per i **beneficiari** che effettuano attività nelle aree di Programma site **in Regione Piemonte e in Regione autonoma Valle d'Aosta** da controllori selezionati tra società esterne e/o persone fisiche presenti all'interno di un elenco di controllori accreditati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ogni progetto finanziato potrà essere sottoposto, inoltre, a verifiche di gestione in loco e a controlli di audit nonché a controlli ex post per quanto riguarda il vincolo di stabilità. Sono infine possibili ulteriori verifiche sulla spesa pubblica da parte di altri organismi competenti, quali Commissione europea, Corte dei conti europea, eccetera.

I beneficiari dovranno fornire tutte le informazioni richieste e dovranno consentire l'accesso al personale incaricato delle visite e dei sopralluoghi nelle aree, impianti o locali, oggetto del progetto.

### D.4 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Nel corso della realizzazione del progetto, il Beneficiario capofila è tenuto ad informare periodicamente l'Autorità di Gestione circa l'avanzamento di tutte le attività progettuali, italiane e svizzere, dando conto dell'avanzamento delle attività e delle eventuali criticità che potrebbero compromettere gli obiettivi transfrontalieri del progetto, nonché comunicando i dati di avanzamento degli indicatori di output scelti dal progetto, la cui descrizione e modalità di calcolo è riportata nel documento *Vademecum per il calcolo degli indicatori del Programma*, pubblicato sul sito di Programma, nonché riferendo, come richiesto dalla Commissione Europea, i dati salienti riguardanti l'avanzamento finanziario di parte svizzera.

#### **Customer satisfaction**

In attuazione del disposto normativo nazionale e di Regione Lombardia (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione all'Avviso che di rendicontazione dei progetti finanziati, secondo il modello che sarà messo a disposizione dal Programma ai soggetti che finalizzeranno la presentazione delle domande e ai beneficiari del Programma.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal Responsabile del procedimento, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

### D.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'Autorità di Gestione del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera presso Regione Lombardia – Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica – Struttura Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera, Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano.

e-mail [Autorità di GestioneProgrammaItaliaSvizzera@regione.lombardia.it](mailto:Autorità di GestioneProgrammaItaliaSvizzera@regione.lombardia.it),

pec: [entilocali.montagna@pec.regione.lombardia.it](mailto:entilocali.montagna@pec.regione.lombardia.it) .

## D.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'informativa sul trattamento dei dati personali prevista in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018) è allegata al presente avviso.

Nel caso in cui il progetto sia approvato a finanziamento pubblico del Programma, l'Autorità di Gestione procederà a pubblicare il nome e l'indirizzo della sede dell'organismo beneficiario e l'importo del finanziamento pubblico concesso a norma dei Regolamenti europei vigenti.

## D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R.L. e sul Sito internet di Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu/> entro 30 giorni dall'approvazione.

### ***Modalità per facilitare l'accesso***

Si invitano gli interessati a visitare il sito internet del Programma (<https://www.interreg-italiasvizzera.eu>) per consultare il Programma approvato dalla Commissione Europea e prendere visione di Manuali, Linee guida e FAQ utili alla partecipazione all'Avviso. Il Programma prevede inoltre, a seguito della pubblicazione del presente Avviso, di organizzare una giornata informativa per la comunicazione dei contenuti dell'Avviso e le modalità di presentazione delle candidature e di pubblicare online dei video-tutorial sui principali argomenti di interesse per la progettazione.

### ***Riferimenti e contatti per informazioni relative sia ai contenuti del bando sia all'assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate***

Le richieste di chiarimento sull'Avviso e i documenti del Programma dovranno essere indirizzate esclusivamente tramite la casella mail:

[STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it](mailto:STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it)

Per richieste di assistenza informatica, è possibile contattare il seguente indirizzo mail:

[jems@interreg-italia-svizzera.eu](mailto:jems@interreg-italia-svizzera.eu)

### ***Scheda informativa***

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa (\*), di cui all'Allegato 1.

## D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. può essere esercitato mediante richiesta motivata scritta indirizzata, anche per via telematica, al responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'art. 25 della medesima Legge, utilizzando il modello di cui all'Allegato 8.

## D.9 DEFINIZIONI E GLOSSARIO

- Autorità di Gestione/AdG: Autorità di Gestione del Programma
- BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
- CD: Comitato direttivo del Programma
- DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva
- JEMS: Joint Electronic Monitoring System
- O.S.: Obiettivo Specifico del Programma
- SC: Segretariato Congiunto del Programma

## D.10 RIEPILOGO DEI TERMINI DELL'AVVISO – 1° FINESTRA

ATTIVITA'	TEMPISTICHE	RIFERIMENTI
AVVIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	15/01/2024 h.12.00	BURL e SITO
INFODAY	30/01/2024	SITO
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	15/04/2024 h. 12.00	JEMS (Indirizzo)
ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE	<i>Indicativamente entro 6 mesi dalla chiusura della finestra</i>	
AVVIO INDICATIVO DELLE OPERAZIONI FINANZIATE	15 ottobre 2024	
RENDICONTAZIONI PERIODICHE DELLA SPESA SOSTENUTA	<i>Ogni 4 mesi dall'avvio del progetto</i>	
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' e AVANZAMENTO INDICATORI	<i>Semestrale secondo quanto previsto all'art.42 del Reg UE 1060/2021</i>	
LIQUIDAZIONE SALDO	<i>Entro 80 giorni dalla presentazione della domanda di saldo a seguito della validazione della Rendicontazione finale</i>	

## D.11 ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI

- Allegato 1 Scheda informativa
- Allegato 2 Quadro di riferimento per Obiettivo Specifico
- Allegato 3 Modello foglio di calcolo del budget svizzero e modello di efficacia
- Allegato 4 Domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno del Capofila svizzero e di ciascuno dei partner svizzeri
- Allegato 5 Domanda di partecipazione, dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi definiti quali condizioni per il sostegno e dichiarazioni sostitutive di atto notorio del Capofila italiano e di ciascuno dei partner italiani
- Allegato 6 Modello di convenzione tra Capofila italiano, Capofila svizzero e i partner di progetto
- Allegato 7 Informativa relativa al trattamento dei dati personali
- Allegato 8 Richiesta d'accesso agli atti
- Allegato 9 Informativa sugli obblighi in tema antiriciclaggio e istruzioni antimafia